

Servizio Tecnico

via Roma, 4/A fraz. Ragoli -
38095 TRE VILLE - TN
tel 0465/321133
fax 0465/324457
E-mail: tecnico@comunetreville.tn.it



ORDINANZA

n. 49/2025

Comunità delle REGOLE SPINALE MANEZ

23 GIU. 2025

PROT. N.

1731

Numero di protocollo associato al documento come metadato (D.P.C.M. 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO SU VIA VALLESINELLA, VIA MANDRON, VIA FEVRI E VIA SPINALE IN FRAZIONE PALU' DI MADONNA DI CAMPIGLIO PER COMPETIZIONE CICLISTICA DENOMINATA DOLOMITICA BRENTA BIKE PER IL GIORNO SABATO 28 GIUGNO 2025.

IL SINDACO

VISTA la richiesta di data 19.06.2025, pervenuta in pari data al prot. n. 5553 del Signor Maturi Michele in qualità di Presidente dell'Associazione ASD Dolomitica Sport Trentino con sede a Carisolo (TN) in via ai Sales n. 5, volta ad ottenere l'emissione di ordinanza sindacale di interdizione del transito veicolare su Via Vallesinella (dall'intersezione della strada di accesso all'area ex discarica Maroni all'incrocio con via Mandron), Via Mandron, Via Fevri (tratto di collegamento tra via Mandron e via Vallesinella), Via Vallesinella (tra l'intersezione con via Fevri e via Spinale), Via Spinale, Via Fevri (tra il civico n. 16 "c/o Cerana Relax Hotel" e il termine della strada) per il giorno sabato 28 giugno 2025 dalle ore 09:30 alle ore 13:00 (nel tempo strettamente necessario al transito degli atleti) per consentire il transito dei velocipedisti partecipanti alla competizione ciclistica denominata "Dolomitica Brenta Bike".

VISTO il nulla - osta prot. n. 2185 di data 06.03.2025 rilasciato ai sensi dell'art. 9 del D.L.vo 30.04.1992 n. 285 dal Sindaco del Comune di Tre Ville.

VISTA la Determinazione n. 6599 di data 19.06.2025 del Dirigente del Servizio Polizia Amministrativa della Provincia autonoma di Trento - Autorizzazione per organizzare il giorno 28 giugno 2025, ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la competizione ciclistica denominata "Dolomitica Brenta Bike".

CONSIDERATO che il percorso della competizione ciclistica in argomento, interesserà anche la viabilità comunale in frazione Palù di Madonna di Campiglio, nello specifico Via Vallesinella, Via Mandron, Via Fevri e via Spinale.

PRESO ATTO che risulta necessario interdire il transito veicolare sui tratti di Via Vallesinella, Via Mandron, Via Fevri e via Spinale nel tempo strettamente necessario al transito degli atleti, dalle ore 09.30 fino alle 13.00 per il giorno sabato 28 giugno 2025.

VISTI gli articoli 6 comma 4, lett b) e 7, comma 1, lett a) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 che attribuiscono ai Comuni la potestà di stabilire con ordinanza sindacale obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa;

RILEVATA la propria competenza in materia ai sensi dell'art. 6, commi 4 e 5 lettera d) del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L. 30.04.1992, n. 285 e del successivo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495.

VISTO il Codice degli Enti Locali della regione autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2;

ORDINA

per quanto esposto in premessa, in frazione Palù di Madonna di Campiglio, per il periodo strettamente necessario al transito dei concorrenti della competizione ciclistica "Dolomitica di Brenta Bike" per la giornata di sabato 28 giugno 2025, dalle ore 09:30 fino alle ore 13:00:

- **Interdizione del transito veicolare su Via Vallesinella (dall'intersezione della strada di accesso all'area ex discarica Maroni all'incrocio con via Mandron), Via Mandron, Via Fevri (tratto di collegamento tra via Mandron e via Vallesinella), Via Vallesinella (tra l'intersezione con via Fevri e via Spinale), Via Spinale, Via Fevri (tra il civico n. 16 "c/o Cerana Relax Hotel" e il termine della strada).**

D I S P O N E

Il Comitato Organizzatore dovrà provvedere all'apposizione di adeguata segnaletica e garantire il regolare svolgimento della manifestazione e la sicurezza pubblica, dovrà altresì adottare con proprio personale i dovuti accorgimenti al fine di evitare incidenti all'interno dell'area interessata, durante lo svolgimento della manifestazione stessa.

Gli organi di Polizia Municipale sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, assicurando la necessaria vigilanza con facoltà di adottare provvedimenti contingenti in deroga o ad integrazione dell'anzidetta disciplina per la sicurezza pubblica.

A V V E R T E

I contravventori alle disposizioni di cui sopra saranno puniti a termini di Legge.

Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, tutti i Funzionari e gli Agenti di cui agli articoli 11 e 12 del D.L.vo di data 30.04.1992, nr. 285 e s.m. (Nuovo Codice della Strada).

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

"Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni , ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034."

IL SINDACO

Matteo Leonardi

Firmato digitalmente

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Copia della presente viene inviata:

- All'albo telematico.
- All'Associazione ASD Dolomitica Sport Trentino.
- Al Comune di Pinzolo.
- All'Azienda per il Turismo M. di Campiglio – Pinzolo – Val Rendena.
- Al Corpo di Polizia municipale delle Giudicarie.
- Al Comando Stazione dei Carabinieri di Madonna di Campiglio.
- Al Corpo dei Vigili del Fuoco volontari di Madonna di Campiglio;
- Al Parco Naturale Adamello Brenta.
- Alla Trentino Trasporti S.p.a.
- Alla Comunità delle Regole di Spinale e Manez.
- All'Azienda Sanitaria Trentina APSS - Direzione sanitaria.

COMUNE DI TRE VILLE

via Roma, 4/A, fraz. Ragoli - 38095 TRE VILLE - (TN)
 codice fiscale e partita IVA: 02402200220
 tel. 0465/321133 - fax 0465/324457
 E-mail: info@comunetreville.tn.it
 E-mail PEC: comune@pec.comunetreville.tn.it